

**VERBALE DI ACCORDO**

Addi 9 gennaio 2019, in Roma

tra

TIM S.p.A. assistita da Unindustria Roma

e

le Organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni,  
unitamente al Coordinamento Nazionale RSU

Premesso che

- le Parti intendono salvaguardare la capacità competitiva dell'Azienda migliorandone l'efficienza operativa e la produttività del lavoro, individuando al contempo soluzioni orientate a realizzare la conciliazione tra i tempi di lavoro e la vita personale;
- l'11 giugno 2018, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Parti si sono impegnate a definire, entro il mese di dicembre 2018, nuove modalità operative che garantiscano la programmazione e la fruizione delle spettanze di ferie e la fruizione totale dei permessi annui retribuiti entro l'anno di maturazione degli stessi, nonché delle eventuali spettanze dei permessi annui retribuiti presenti nel "conto ore individuale" (anno -2 e anno -1);
- in relazione al perseguimento di tale obiettivo, le Parti hanno concordato che verranno riconosciute due giornate di "ferie ex accordo 11 giugno 2018" su base annua in favore del personale in forza dal 1 gennaio 2019;
- la presente intesa si inserisce nell'ambito degli impegni assunti dalle Parti con la sottoscrizione dell'Accordo dell'11 giugno 2018 e ne conferma il percorso e le finalità indicate, ivi incluso l'avvio del confronto sul secondo livello di contrattazione con l'obiettivo di affrontare e definire le diverse tematiche tuttora irrisolte, in un'ottica di miglioramento delle condizioni competitive dell'Azienda e di valorizzazione delle risorse umane.

## 1 Ferie

1.1 Per tutto il personale di TIM S.p.A. la spettanza annua di ferie è pari a quella prevista dall'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 1 febbraio 2013, di seguito CCNL.

1.2 Le ferie devono essere fruita entro l'anno di maturazione, previa programmazione e compatibilmente con le esigenze di servizio. Tale programmazione è esigibile dall'Azienda nelle modalità e nei tempi di seguito specificati.

1.3 Per tutto il personale TIM S.p.A. almeno tre settimane di ferie, comprensive delle eventuali giornate di chiusura collettiva, dovranno essere pianificate e comunicate tramite e-mail aziendale dal dipendente al diretto responsabile entro e non oltre il 30 aprile e fruita nel periodo gennaio - settembre di ciascun anno, previo inserimento del relativo giustificativo nei sistemi informativi dedicati (ad es. ESS). Eventuali esigenze di fruizione precedenti alla presentazione della pianificazione saranno valutate secondo le consuete modalità autorizzative.

1.4 Peculiari, programmate, motivate esigenze tese ad una eventuale diversa collocazione temporale rispetto a quanto previsto al punto precedente, relative comunque ad un periodo non inferiore a due settimane continuative, potranno essere eccezionalmente oggetto di valutazione da parte dell'Azienda. In tal caso la richiesta dovrà essere tempestivamente inserita nei sistemi aziendali e a seguito di approvazione da parte del diretto responsabile non sarà più modificabile.

1.5 Con esclusivo riferimento al personale appartenente alle strutture c.d. "non operative", fatta eccezione per coloro che siano chiamati a garantire la propria presenza in servizio per specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, sono considerate ferie per chiusura collettiva i seguenti periodi:

- a) la settimana comprensiva del 15 agosto;
- b) ulteriori cinque giornate di norma contigue a festività nazionali.

Al riguardo, entro il mese di dicembre di ciascun anno le Parti si incontreranno per individuare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del vigente CCNL le date delle giornate di ferie per chiusura collettiva di cui alla lettera b) del presente punto per l'anno successivo. Inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno, l'Azienda pubblicherà sulla *intranet* aziendale l'elenco delle strutture c.d. "non operative".

Per l'anno 2019 le giornate di ferie per chiusura collettiva di cui alla lettera b) del presente punto sono le seguenti: 26 aprile; 2 maggio; 23, 24, e 27 dicembre.

1.6 Ove, per esigenze di servizio, la pianificazione delle ferie comunicata dal dipendente al proprio responsabile non possa essere approvata in tutto o in parte, il responsabile diretto ne darà formale riscontro al dipendente interessato entro dieci giorni di calendario dalla ricezione della stessa con l'indicazione dei periodi alternativi nei quali, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto degli eventuali desideri del lavoratore, il dipendente potrà collocare la nuova pianificazione delle ferie.

1.7 Le restanti giornate di ferie, comprensive di quelle eventualmente non fruito in quanto non autorizzate dall'Azienda per ragioni di servizio, saranno programmate dal dipendente entro e non oltre il 30 settembre e fruito nel periodo compreso tra ottobre e dicembre.

1.8 Nell'ipotesi in cui il dipendente non provveda alla programmazione delle ferie, ovvero laddove la programmazione delle stesse sia stata comunicata senza dar corso alla successiva fruizione nei termini sopra indicati, l'Azienda comunicherà allo stesso la collocazione delle giornate di ferie non fruito con i relativi termini di adempimento.

1.9 Fermo restando l'obbligo di fruizione entro l'anno di maturazione, il dipendente potrà, a fronte di necessità personali sopravvenute e compatibilmente con le esigenze aziendali, richiedere la modifica delle pianificazioni già approvate.

1.10 In casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o maternità, le giornate di ferie eccezionalmente non fruito nell'anno di maturazione dovranno essere prontamente godute al rientro in servizio del dipendente.

## **2 Ferie ex Accordo 11 giugno 2018**

2.1 Ferma restando la spettanza annua dei giorni di ferie prevista dal CCNL TLC di cui al punto 1.1, a far data dal 1° gennaio 2019 al personale di TIM S.p.A. saranno riconosciute due giornate aggiuntive a titolo di "Ferie ex accordo 11 giugno 2018" in ragione d'anno, sulla base dei criteri di maturazione di cui all'art. 31 del vigente CCNL.

2.2 Le "Ferie ex Accordo 11 giugno 2018" devono essere richieste, pianificate e fruito dal dipendente con le medesime modalità di cui al precedente capitolo 1 "Ferie".

## **3 Permessi annui retribuiti**

3.1 Al personale di TIM S.p.A. con rapporto di lavoro *full time* sono riconosciute - in ragione d'anno e dell'effettivo servizio prestato - 32 ore di permesso annuo retribuito, in sostituzione delle festività religiose soppresse ex Legge n. 54/1977.

3.2 Tali permessi devono intendersi riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro *part-time*.

3.3 I permessi devono essere richiesti dal dipendente con congruo anticipo e autorizzati dall'Azienda compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo minimo di fruizione dei permessi annui retribuiti è pari a 15 minuti continuativi; permessi di durata superiore saranno pari alla durata effettiva dell'assenza.

3.4 L'effettiva fruizione della spettanza deve essere assicurata entro l'anno di maturazione, contemperando l'esigenza aziendale di programmazione delle attività con le esigenze personali dei lavoratori.

#### **4 Permessi retribuiti individuali**

4.1 Dal 1° gennaio 2019 al personale *full time* di TIM S.p.A. - in luogo del regime economico e normativo di cui all'art. 28 comma 7 del vigente CCNL previsto per la festività del 4 novembre - saranno riconosciute ulteriori 8 ore a titolo di "permessi retribuiti individuali" in ragione d'anno.

4.2 Tali ore sono riproporzionate nei confronti del personale assunto o cessato dal servizio in corso d'anno, nonché del personale con rapporto di lavoro *part-time*.

4.3 Tali permessi dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre del medesimo anno secondo la disciplina di cui al precedente capitolo 3 "Permessi annui retribuiti".

#### **5 Conto ore individuale**

5.1 Eventuali permessi annui retribuiti e permessi retribuiti individuali che risultassero eccezionalmente non fruiti al 31 dicembre dell'anno di maturazione confluiranno nel conto ore individuale. Tale residuo non sarà più nella disponibilità del dipendente né potrà essere monetizzato e l'Azienda ne disporrà la relativa fruizione inderogabilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione.

5.2 Esclusivamente a valere per l'anno 2019, eventuali residui presenti nel Conto ore individuale al 1° gennaio 2019 potranno essere fruiti dal lavoratore entro il 30 giugno 2019. Oltre tale data, eventuali ulteriori residui non saranno più nella disponibilità del dipendente né potranno essere monetizzati e l'Azienda ne disporrà la relativa fruizione inderogabilmente entro il 31 dicembre 2019.

5.3 In casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o maternità, le ore di permesso eccezionalmente non fruiti nell'anno di maturazione dovranno essere prontamente godute al rientro in servizio del dipendente.

## 6 Norma transitoria "Bonus 2019"

6.1 In coerenza con le specifiche previsioni dell'Accordo 11 giugno 2018 finalizzate ad assicurare l'invarianza complessiva delle spettanze per l'anno 2019, le due giornate aggiuntive di permesso retribuito individuale previste per coloro che abbiano fruito - entro il 31 dicembre 2018 - di tutti i permessi accantonati nel Conto ore individuale, sono assorbite dalle due giornate di "ferie ex accordo 11 giugno 2018" di cui al punto 2 della presente intesa.

6.2 Resta peraltro confermato - per coloro che al 30 settembre 2018 abbiano pianificato almeno il 75% della spettanza 2018 dei permessi annui retribuiti e ne abbiano fruito entro il 31 dicembre 2018 - il riconoscimento di una giornata aggiuntiva di permesso retribuito individuale ("Bonus 2019") e che la predetta giornata non sarà riconosciuta laddove la fruizione dei permessi sia avvenuta, totalmente o parzialmente, a seguito di programmazione da parte dell'Azienda. Tale bonus dovrà essere fruito a giornata intera entro il 30 giugno 2019, a pena di decadenza e senza alcuna forma di monetizzazione o indennizzo.

6.3 Il "Bonus 2019" deve essere richiesto dal dipendente con congruo anticipo, autorizzato dall'Azienda compatibilmente con le esigenze di servizio e fruito entro il 30 giugno 2019.

## 7 Bonus fruizione spettanze

7.1 Ai lavoratori che fruiscano nell'anno di competenza/maturazione delle intere spettanze previste dal presente Accordo (capitoli 1, 2, 3 e 4), saranno riconosciute 4 ore di permesso retribuito individuale a titolo di "bonus fruizione spettanze".

7.2 Tali ore sono riproporzionate nei confronti del personale assunto in servizio in corso d'anno, nonché del personale con rapporto di lavoro *part-time*.

7.3 Il "bonus fruizione spettanze" dovrà essere fruito entro il 31 dicembre del medesimo anno di riconoscimento, secondo la disciplina di cui ai precedenti capitoli 3 e 5 del presente Accordo.

7.4 La previsione di cui al presente capitolo troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2020 con riferimento alle spettanze del 2019.

7.5 Il "bonus fruizione spettanze" non sarà riconosciuto laddove la fruizione degli istituti di cui ai capitoli 1 e 2 del presente Accordo sia avvenuta, totalmente o parzialmente, a seguito di programmazione da parte dell'Azienda.

## **8 Permessi a recupero**

8.1 I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con livello inquadramentale fino al 5° (ivi compreso il livello retributivo 5°S) – ovvero il restante personale direttamente ed effettivamente operante in archi di turnazione - che al mese di novembre abbiano esaurito tutte le spettanze previste dal presente Accordo (capitoli 1, 2, 3 e 4), possono fruire di 8 ore di permessi a recupero, compensando la minore presenza con prestazioni aggiuntive da rendere entro gennaio dell'anno successivo.

8.2 Tali permessi possono essere accordati, fruiti nonché recuperati compatibilmente con le esigenze di servizio; le richieste devono pervenire anticipatamente e secondo le modalità indicate dall'Azienda.

8.3 I permessi possono essere fruiti per un minimo di 30 minuti e per un massimo di ore e frazioni corrispondenti all'intera giornata lavorativa. I permessi devono essere fruiti in unica soluzione senza frazionamenti nell'ambito della stessa giornata.

8.4 Il recupero delle ore avviene con prestazioni della durata minima di 30 e massima di 90 minuti giornalieri. Il recupero non può essere operato in più periodi nella stessa giornata e deve essere effettuato in continuità con il normale orario di lavoro. Il personale operante in archi di turnazione può recuperare sia anticipando l'ora di inizio del turno sia posticipandone il termine, fermo restando l'orario di presidio della struttura di appartenenza. Le ore eventualmente non compensate non saranno retribuite e l'Azienda si riserva di non accordare al lavoratore ulteriori permessi a recupero per periodi successivi.

## **9 Festività nazionale del 6 gennaio 2019 – norma transitoria 2019**

In relazione alla festività nazionale del 6 gennaio 2019 cadente di domenica, al personale sarà data la possibilità su base volontaria di usufruire, in luogo del regime economico e normativo di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC, di un giorno di permesso retribuito non monetizzabile. Lo stesso dovrà essere fruito a giornata intera entro e non oltre il 31 dicembre del 2019. La richiesta preventiva del lavoratore in merito alla collocazione del predetto giorno di permesso retribuito è accolta compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali. I lavoratori che intendano richiedere il riconoscimento di tale giorno di permesso dovranno comunicarlo all'Azienda nelle modalità da questa indicate.

## **10 Festività nazionale del 2 giugno 2019 – norma transitoria 2019**

In relazione alla festività nazionale del 2 giugno 2019 cadente di domenica, in luogo del regime economico e normativo di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC, saranno riconosciute a tutto il personale:

- a) un giorno di permesso retribuito, da fruirsì secondo la disciplina di cui al capitolo 1 del presente Accordo;
- b) 4 ore di permessi retribuiti, da fruirsì secondo la disciplina di cui ai capitoli 3 e 5 del presente Accordo, riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro *part-time*.

### **11 Verifica**

Entro il mese di febbraio 2020 le Parti si incontreranno per valutare l'efficacia delle disposizioni previste nel presente Accordo. Qualora le stesse non avessero consentito di raggiungere l'obiettivo condiviso di fruizione totale delle spettanze di ferie e permessi individuali nell'anno di maturazione, le Parti si danno atto sin d'ora che provvederanno tempestivamente ad introdurre, già a partire dall'anno 2020, meccanismi maggiormente efficaci in coerenza con le premesse del presente Accordo.

### **12 Disposizioni finali**

Con la presente Intesa si intendono superate le previsioni in materia di Ferie e Permessi annui retribuiti disciplinate dai punti 2.7 e 2.8 del Regolamento aziendale vigente alla data del presente Accordo.

TIM S.p.A.

Unindustria Roma

SLC CGIL

FISTEL CISL

UILCOM UIL

UGL Telecomunicazioni

Coordinamento Nazionale RSU TIM